D.D.G. n. 156

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica
L'AUTORITÀ COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A";

VISTO l'Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come integrato dall'Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l'On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l'individuazione dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell'emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l'Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell'Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all'art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall'art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.";

VISTO il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;

VISTO l'art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020;

VISTA la nota del Servizio 2/DRU prot. 13176 del 28/09/2020 con la quale venivano trasmesse al Servizio 1/DRA le pratiche già munite di parere C.T.S. al fine della redazione del provvedimento finale;

VISTA la nota del Servizio 1/DRA prot. 62300 del 23/10/2020, con la quale le medesime pratiche venivano ritrasmesse al Servizio 2/DRU per la redazione del provvedimento finale;

VISTA la direttiva del Dirigente Generale dell'Urbanistica, prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si chiarisce che " ... *le norme di riferimento comportano, per ciò che concerne i procedimenti in corso incardinati presso lo scrivente Dipartimento, di cui all'art.4 del D.P.R.S. n. 23/2014 riguardante i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 e di VAS ex art. 13 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., la predisposizione del provvedimento finale da parte di questo DRU sottoponendoli alla firma dello scrivente";*

VISTA la nota prot. n. 905210 del 14/06/2018 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 10196 del 19/06/2018), integrata con nota prot. 1625258 del 07/11/2018 (assunta all'ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 19839 del 19/11/2018) con la quale il Comune di Palermo, nella qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso il Rapporto Preliminare Ambientale corredato degli elaborati progettuali ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e al rilascio della V.INC.A. (ex art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.) della *Proposta di una nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A – Ditta: Ing. Angelo Agnello*;

VISTA la nota prot. n. 20281 del 23/11/2018, del Servizio 2/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ex art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. – procedura integrata -, della documentazione relativa alla *Proposta di una nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A – Ditta: Ing. Angelo Agnello,* dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;

VISTE - la nota prot. 2592 del 27/12/2018 – ASP di Palermo – Dipartimento di prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita;

PRESO ATTO che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente.

VISTA la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 1325 del 21/01/2019, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite della Segreteria della C.T.S., gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e rilascio della V.INC.A. (ex art. 5 D.P.R.357/97 e ss.mm.ii.) – procedura integrata - della *Proposta di una nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A – Ditta: Ing. Angelo Agnello,* alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza.

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.

VISTO il parere n. 296 del 09/09/2020, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 12722 del 16/09/2020, al Servizio 2 – DRU, con il quale viene espresso parere che la *Proposta di una nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A – Ditta: Ing. Angelo Agnello,* non sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed esprimendo contestualmente parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale (ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97) – procedura integrata - , nel rispetto delle condizioni in esso contenute.

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 296 del 09/09/2020, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 296 del 09/09/2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la *Proposta di una nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A – Ditta: Ing. Angelo Agnello*, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni contenute nel sopra citato parere n. 296 del 09/09/2020, comprensivo del **parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Art. 2) Il Comune di Palermo, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all'Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, lì 09/11/2020

L'Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato

Repubblica Italiana
Regione Siciliana

Assessorato Territorio e Ambiente
Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: "P*roposta di nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A"*

Sigla Progetto: "PA 1-32"

Autorità procedente: Comune di Palermo (PA)

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell'Ambiente e art.8 D.P.R. 08 luglio 2014 n.23 e VINCA, ex art.5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 2 DRU -Dipartimento Regionale Urbanistica.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 296 del 09/09/2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;
VISTO il D.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i";
VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l'art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l'articolo 6, comma 3: "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento" ed il successivo comma 3-bis: "L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente";
VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";
VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;
VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;
VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;
VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a "Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;
RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;
LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;
VISTA l'istanza prot. n. 905210 del 14/06/2018, acquisita con prot. 10196 del 19/06/2018, con la quale il Comune di Palermo n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione della procedura in oggetto della proposta di proposta di nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A;
VISTA la nota integrativa prot. n. 1625258 del 07/11/2018, acquisita con prot. 19839 del 19/11/2018, con la quale il Comune di Palermo trasmetteva:
Documento tecnico preliminare e studio di incidenza ambientale rispetto alla ZSC ITA020014 Monte Pellegrino;
Parere dell'Ente Gestore del Sito SIC ITA 020014 prot.n.136/18 del 18/10/2018 adiacente all'area d'intervento;
Versamento integrativo di € 2.000,00
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà professionista.
PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito web disk del Dipartimento regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. 20281 del 23/11/2018, con la quale il Servizio 2 - Affari Urbanistici della Sicilia Occidentale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha avviato la fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta di nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A di cui al procedimento denominato PA 1-32. (PA), – Ditta proponente – "Ing. Angelo Agnello", - chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- *Dipartimento Regionale dell'Ambiente*
- *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana*
- *Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti*
- *Dipartimento Regionale dell'Energia*
- *Dipartimento Regionale Tecnico*
- *Dipartimento Regionale dell'Agricoltura*
- *Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*
- *Dipartimento Regionale delle Attività produttive*
- *Città Metropolitana di Palermo*
- *Ufficio Genio Civile di Palermo*
- *Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo*
- *Dipartimento della Protezione Civile*
- *(Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Palermo)*
- *ASP Palermo*
- *Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico*
- *Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente - DAP di Palermo*

VISTA la nota n. 1325 del 21/01/2019, con cui il Dipartimento dell'Urbanistica - Servizio 2/DRU, Affari Urbanistici Sicilia Occidentale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente avendo effettuato l'istruttoria amministrativa e verificata la procedibilità della pratica, considerato che sono decorsi i termini di legge stabiliti per la trasmissione di eventuali contributi da parte dei S.C.M.A. ed eventuali deduzioni dell'Autorità procedente, ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per l'acquisizione del parere tecnico di competenza della Commissione la seguente documentazione in formato digitale:

- Istanza dell'Autorità procedente prot. n. 905210 del 14.06.2018;
- Nota integrativa prot.1625258 del 07.11.2018;
- Nota dirigenziale prot. n. 20281 del 23.11.2018 di avvio consultazioni;
- Documentazione in consultazione costituita dal seguente file:
- Pa1-32.rar:
  Documento Tecnico Preliminare;
  Nota prot. n. 2592 del 27.12.2018 – ASP Palermo – Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita.

VISTO che al termine della fase di consultazione al Rapporto Ambientale Preliminare (ex art.12 D.Lgs.152/06) oltre al parere ASP Palermo, che ritiene che il progetto non sia, per gli aspetti igienico-sanitari ,da assoggettare a VAS, non sono pervenute osservazioni, contributi e/o pareri, da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale ciascuno per le proprie competenze, nell'arco temporale stabilito dalla vigente normativa (30 giorni dalla trasmissione del RAP ai SCMA ex art. 12 comma 2 Parte II del D.Lgs. 152/2006) e nessuna deduzione da parte dell'Autorità procedente, per cui non può che ritenersi, che non vi siano criticità ambientali nella valutazione degli eventuali impatti significativi che la Proposta in oggetto potrebbe produrre;

VERIFICATO che il file – pa1-32.rar – contiene la seguente documentazione:

Relazione VAS variante con VINCA-Procedura integrata;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale Preliminare è volto verificare se la "Proposta di nuova pianificazione urbanistica" di che trattasi possa avere impatti significativi sull'ambiente e, di conseguenza, decidere di assoggettare o escludere lo stesso dalla procedura di valutazione definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni per le successive fasi del procedimento.

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare e gli elaborati in allegato allo stesso denominati "Relazione Vas Variante Con Vinca-Procedura Integrata";

PRESO ATTO che il Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.) riporta quanto segue:

a) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

La proposta di "variante urbanistica al PRG" deriva dalla "richiesta di modifica della perimetrazione PAI della Ditta Agnello Angelo relativamente alla particella n. 2989 del Foglio 11/a del territorio comunale di Palermo" che è stata accolta favorevolmente dall'ARTA con il provvedimento prot. n. 9031 del 13/02/2018.
Tale provvedimento, prendendo atto di studi di dettaglio geomorfologici sulla pericolosità a valle di pareti rocciose, relativamente al lotto preso in esame, ha determinato che la porzione inferiore della particella 2989 del F° 11/a del Catasto Terreni del territorio Comunale di Palermo non è interessata dalla propagazione dei massi provenienti dal dissesto 040-6PM-156°.
A seguito della nuova perimetrazione del PAI, essendo stato modificato il regime vincolistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, il Comune ha l'obbligo della ripianificazione urbanistica, già richiesta con istanza prot. 141199 del 16/02/2018.
Con prot.n. 284836 del 22/03/2018 il Comune, in risposta alla richiesta di pianificazione, ha concordato per l'area in oggetto la destinazione di zona territoriale omogenea B1.
L'area in oggetto è interclusa tra lotti di aree private edificate ricadenti in zone omogenea B1 caratterizzate dalla presenza di villette di due elevazioni e verde.

Le trasformazioni sono comprese all'interno di un'area privata particella 2989 di circa 2676 mq a verde con presenza di affioramenti carbonatici ed una rada vegetazione costituita da macchia mediterranea ed alcuni alberi di ulivo. Parte della particella, per mq. 804 è già destinata a ZTO B1, pertanto l'area residua, pari a mq. 1.872 è quella oggetto di nuova pianificazione urbanistica a seguito del provvedimento di riclassificazione dei rischi emesso dall'ARTA con prot. 9031 del 13/02/2018 e, in particolare, la nuova pianificazione urbanistica, in ossequio al citato provvedimento ARTA, prevede che la parte alta del lotto, per mq. 400 circa, resti interdetta all'uso edificatorio e con pericolosità P4, mentre la restante parte, per mq. 1.472 circa sia destinata a ZTO B1, così come previsto dal comma 3 dell'art. 3 del vigente PRG "La pianificazione delle aree così stralciate dovrà partire dalle previsioni urbanistiche adottate dal Consiglio Comunale con delibera n. 45/97". L'estensione territoriale a confronto con l'intero territorio comunale è limitata e le modalità di intervento sono già disciplinate dal regolamento urbanistico;

Localizzazione territoriale
Il sito oggetto della variante urbanistica si localizza a nord rispetto il centro abitato di Palermo, alle basse pendici della Dorsale Unghia a mare, Lungomare Cristoforo Colombo n°5360 località Valdesi di Mondello - Palermo, identificato in Catasto Terreni al foglio 11/A particella n°2898. L'area è interessata dalla presenza di manufatti edilizi di due o tre elevazioni fuori terra di tipo residenziale ubicati lungo l'asse del Lungomare Cristoforo Colombo e circondati da verde pertinenziale privato. Il sito si estende in direzione

nord-sud secondo la linea di massima pendenza e confina in alto con la strada panoramica di via Monte Ercta ed in basso con la via Lungomare Cristoforo Colombo dalla quale si accede.
Il litorale presenta caratteristiche morfologiche rocciose e si presenta notevolmente trasformato a causa della presenza di manufatti.

Strumenti Urbanistici e Parametri edilizi
Secondo le Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., adottato con la deliberazione del C.C. n°45 del 13/03/97, approvato successivamente con il Decreto Dir. n°124/D.R.U. del 13/03/02 (pubblicato nella G.U.R.S. n°13 del 22/03/02) e con il Decreto Dir. n°558 del 29/07/02 (pubblicato nella G.U.R.S. n°41 del 30/08/02), ad integrazione del precedente, all'art.6 del Titolo II sono definite le Zone B come "Le zone B comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A in cui l'indice di densità territoriale di ciascuna zona enucleata non sia inferiore ad 1,54 mc/mq e sono ulteriormente distinte nelle zone: ...b) B1: comprendono le parti di territorio caratterizzate da edilizia residenziale a bassa densità, comunque maggiore o uguale a 1,54 mc/mq dotati di urbanizzazioni primarie e secondarie, con tipologia di case unifamiliari o a schiera o a villetta e similari;..." ed in particolare all'art.8 del Titolo II sono definite le Zone B1
1. Nelle zone B1 sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3, quelli di cui ai commi successivi.
2. La nuova edificazione è consentita nei lotti liberi o interclusi che abbiano dimensione non inferiore a 600 metri quadrati.
3. I nuovi manufatti e quelli risultanti da interventi di ampliamento devono rispettare gli allineamenti esistenti su strada ed inoltre i seguenti requisiti:
a) superficie coperta non superiore a mq. 150;
b) altezza massima totale di ml. 7,20 fuori terra;
c) volume complessivo massimo pari o inferiore a mc. 600;
d) distacchi minimi dai confini di ml.5;
e) distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non minore di ml. 10.
Nelle zone B il rilascio di singole concessioni è consentito nel rispetto della vigente legislazione urbanistica.
4. Gli interventi di demolizione, ricostruzione ed ampliamento sono ammessi nei limiti di cui al comma 3.
5. Per lotto intercluso si intende un'area adiacente per almeno due lati con aree ad uso pubblico o con aree private edificate e ricadenti nella medesima zona omogenea.
6. Si applicano le disposizioni contenute ai commi 4), 5), 6) e 7) dell'art.5, ad eccezione, di quelle di cui alla lettera c del comma 4) del medesimo articolo. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 5, limitatamente alle aree di pertinenza delle costruzioni esistenti."

RILEVATO che relativamente alle Caratteristiche del piano l'A.P. ha riportato nel RAP, in maniera sintetica con una specifica tabella, le seguenti informazioni:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Relativamente a questo punto, nella tabella del RAP, l'A.P. non fa altro che ribadire quanto già riportato nel capitolo 3 - VARIANTE URBANISTICA DEL PRG - e nel capitolo 2.2 denominato - LOCALIZZAZIONE LOCALE -;

- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

La proposta deriva dalla richiesta di modifica della perimetrazione PAI della Ditta Agnello Angelo relativamente alla particella n. 2989 del Foglio 11/a del territorio comunale di Palermo ed è stata accolta favorevolmente dall'ARTA con prot. n. 9031 del 13/02/2018.
Ai sensi dell'art. 5 comma 1 delle norme di attuazione del P.A.I., l'Ufficio competente provvederà a modificare la perimetrazione dell'intero dissesto identificato con il codice 040-6PM-156a, in occasione di studi di dettaglio che riguardano tutta l'area in frana e in relazione ad eventuali opere di mitigazione che il Comune prevede di attuare.

- pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
Il provvedimento prot. 9031 del 13/02/2018 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, della Regione Siciliana relativamente alla proposta di variante in oggetto indica come prescrizioni per l'utilizzo urbanistico dell'area svincolata, le stesse prescrizioni dettate dallo studio geomorfologico, che consistono in una piantumazione della parte alta del lotto, che resta vincolata dalla nuova perimetrazione PAI, e di una recinzione che ne limiti l'accesso alla sola manutenzione. La variante urbanistica di parte dell'area in ZTO B1 consentirà l'eventuale edificazione nei limiti stabiliti dalle Norme Tecniche e dai Regolamenti edilizi. L'eventuale edificazione dovrà adottare tutte le misure di mitigazione atte a impedire, ridurre e compensare gli impatti e ad assicurare l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale nella complessiva attuazione della "variante PRG"

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
Data la natura dell'intervento, non sono stati rilevati impatti significativi non mitigabili.
L'area oggetto della variante urbanistica è interclusa tra lotti di aree private edificate ricadenti in zone omogenea B1 caratterizzate dalla presenza di villette di due elevazioni e verde. La variante in oggetto insiste su un'area situata in prossimità del sito di importanza comunitaria (SIC ITA 020014) denominato "Monte Pellegrino". Dall'analisi della Carta Natura 2000 il sito è interessato da una media Sensibilità Ecologica, un alto Valore Ecologico e alta Pressioni Antropiche e Fragilità Ambientale. Pertanto dovrà essere richiesto parere favorevole all'Ente gestore SIC ITA 020014.

-la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)
Esclusa già in fase preliminare, in quanto l'area di intervento non ricade all'interno del Sito di Importanza Comunitaria e Regionale e dalla Zona di Protezione Speciale.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi

CONSIDERATO che nel RAP in merito si afferma:

-Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi prodotti dalla variante in caso di nuova edificazione. Sono stati definiti gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale in relazione alle componenti maggiormente critiche dal punto di vista della sensibilità ambientale, ovvero: suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, ecosistema urbano, paesaggio, energia e rifiuti, fauna, flora e biodiversità. Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati descritti, senza che si sia ravvisato alcunché di significativo da evidenziare a questo proposito;

- Carattere cumulativo degli impatti
Argomento non trattato

-Natura transfrontaliera degli impatti
La proposta di "variante urbanistica al PRG" si riferisce ad una porzione de territorio comunale di Palermo, pertanto non si hanno implicazioni di carattere transfrontaliero.

-Rischi per la salute umana o per l'ambiente
Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento di rischio in seguito all'attuazione della proposta

-Entità ed estensione nello spazio degli impatti
L'entità e la natura della proposta non potrà produrre un impatto significativo rispetto alle attuali compromissioni ambientali/naturalistiche. L'eventuale influenzerà in minima parte le componenti ambientali. Gli impatti sull'ambiente si riferiscono ad una scala del tutto locale, con estensione spaziale limitata al perimetro dell'intervento.

-Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo
La zona d'intervento è inserita lungo il versante occidentale di Monte Pellegrino in corrispondenza della dorsale di "Unghia a mare", che insieme alle bastionate rocciose di pizzo Croce di S. Pantaleo e Pizzo di Gorgo Rosso e alla dorsale di Punta Priola ad est, costituiscono parte dell'anfiteatro roccioso che domina l'insediamento residenziale dell'Addaura e in minima parte l'area di Valdesi-Mondello. Il sito in oggetto è ubicato alle pendici della dorsale Unghia a mare, Lungomare Cristoforo Colombo n° 5360 a confine tra una zona urbanizzata a tessuto rado ed il costone roccioso di Monte Pellegrino caratterizzato da un valore ecologico e sensibilità ecologica molto alta, come quanto indicato dalla Carta Natura 2000. L'area di pertinenza ha una superficie di mq 2.676, si estende in direzione nord-sud secondo la linea di massima pendenza, dipartendosi da una quota massima di 36 mt. s.l.m. in corrispondenza della strada panoramica via Monte Ercta con la quale confina, che collega l'abitato di Mondello con il Santuario di Monte Pellegrino, ad una quota minima di 11 mt. s.l.m. in corrispondenza della via Lungomare Cristoforo Colombo dalla quale si accede al lotto. Morfologicamente l'area è caratterizzata da una accentuata pendenza (15°), con un dislivello in direzione meridiano di circa 25 mt. All'interno si rinvengono affioramenti carbonatici tipici di Monte Pellegrino ed una rada vegetazione costituita da macchia mediterranea ed alcuni alberi di ulivo

- Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale
L'area di intervento non ricade all'interno di siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS). Nelle immediate vicinanze si trova il Sito di Importanza Comunitaria di Monte Pellegrino SIC ITA 020014 che occupa una superficie di circa 833 ha.

b-c) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma e caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

Fauna, flora e biodiversità
Dall'analisi della Carta Natura 2000 Sicilia, pubblicata sul S.I.T.R. (Sistema Informativo Territoriale Regionale) si evince che l'area in oggetto ricade per gran parte all'interno dell'Habitat 34.5 "Prati aridi del

Mediterraneo" che include le praterie mediterranee caratterizzate da un alto numero di specie annuali e di piccole emicriptofite che vanno a costituire formazioni lacunose. Il sito è interessato da una media Sensibilità Ecologica, un alto Valore Ecologico e alta Pressioni Antropiche e Fragilità Ambientale.
Al perimetro dell'area vi è l'area antropizzata dell'Habitat 86.1 "Città e centri abitati", che raggruppa quelle situazioni con strutture ed infrastrutture dove il livello dell'habitat e delle specie è notevolmente ridotto. Morfologicamente l'area è caratterizzata, nella parte alta, da una accentuata pendenza (15°), con un dislivello in direzione meridiano di circa 25 mt. All'interno si rinvengono affioramenti carbonatici tipici di Monte Pellegrino ed una rada vegetazione costituita da macchia mediterranea ed alcuni alberi di ulivo.

Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali
La zona oggetto della variante è inserita lungo il versante occidentale di Monte Pellegrino in corrispondenza della dorsale di "Unghia a mare", che, insieme alle bastionate rocciose di Pizzo Croce di S. Pantaleo e Pizzo di Gorgo Rosso, e alla dorsale di Punta Priola ad est, costituiscono parte dell'anfiteatro roccioso che domina l'insediamento residenziale dell'Addaura e in minima parte l'area di Valdesi – Mondello.
L'area oggetto di variante urbanistica è a confine tra una zona urbanizzata a tessuto rado ed il costone roccioso di Monte Pellegrino

Suolo
Nelle carte IGM 1:25.000 l'area in esame ricade nella Tavoletta "Mondello", foglio n.249, quadrante I, orientamento SE.
L'area in oggetto si colloca in area acclive, con altezza sul mare che varia da 11 m s.l.m. in corrispondenza della via Lungomare Cristoforo Colombo ai 36 m s.l.m. quota massima in corrispondenza della strada panoramica via Monte Ercta. Il settore all'interno del quale ricade l'area in progetto presenta un assetto fisiografico, litologico e strutturale rappresentativo dei punti di raccordo tra Piana e Monti di Palermo. Le unità tettoniche (Unità Stratigrafico-Strutturali) che caratterizzano questo settore sono costituite da successioni carbonatiche e carbonatico-terrigene di età mesozoico-terziaria, derivanti dalla deformazione del paleodomino Panormide e da depositi quaternari continentali e marini.
L'area in oggetto risulta interessata dai Depositi di versante di età compresa tra il Pleistocene medio ed il Cretacico inferiore.

Acqua
L'area in oggetto non è soggetta a rischio idraulico e non è sottoposta a vincolo idrogeologico.

Aria e fattori climatici
L'area in oggetto è collocata in un ambito caratterizzato da una prevalenza di attività ricreative - balneari e di edifici residenziali, in cui il clima acustico è generato dalla presenza di traffico lungo via Cristoforo Colombo soprattutto nei periodi estivi. La zona è caratterizzata da un'attività antropica mediamente accentuata

Energia e Rifiuti
La zona territoriale in cui ricade la variante è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria: viabilità pubblica, acquedotto, fognatura ed energia elettrica.

Mobilità e trasporti
L'accessibilità all'area è garantita dal Lungomare Cristoforo Colombo che in questo tratto ha una buona viabilità.

Traffico
Non è quantificabile al momento l'aumento potenziale di traffico derivante dall'attuazione della Variante.

Ambiente urbano
La variante urbanistica è inserita in un tessuto urbano poco denso su cui si trovano prevalentemente ville residenziali ed edifici a scopo ricreativo-balneare. Il lotto è ubicato in un terreno acclive tra lo stradone di via Lungomare Cristoforo Colombo e la strada panoramica via Monte Ercta che collega l'abitato di Mondello con il Santuario di Monte Pellegrino. Su questa fascia, caratterizzata da una accentuata pendenza, nel corso degli anni sono state edificate diversi manufatti residenziali.

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
L'area in oggetto non ricade all'interno di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Nelle vicinanze del sito è presente il SIC ITA 020014 denominato "Monte Pellegrino" che comprende il promontorio che domina la città di Palermo ed occupa una superficie di circa 833 ha, che corrisponde pressappoco alla zona A della Riserva Naturale Orientata Regionale "Monte Pellegrino". L'area in oggetto dista più di 10 m dal perimetro SIC di "Monte Pellegrino".
Secondo il vigente P.R.G. sull'area oggetto della proposta ricadono dei "vincoli di tutela e salvaguardia e fasce di rispetto" ovvero il "vincolo di inedificabilità nella fascia dei 150 m dalla battigia L.R. n. 15/91 art.2 comma 3" ed il "vincolo paesaggistico D.L. 490/99 art. 139– ex legge 1497/39" per cui qualsiasi attività antropica all'interno dell'area vincolata sarà soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
In merito nel RAP si afferma che:
Per l'individuazione degli obiettivi di protezione ambientale della "variante al PRG" si è fatto riferimento a quelli già individuati ed approvati per altri Piani e Programmi regionali di riferimento e pertinenti alla "variante PRG" in questione.
Inoltre nel RAP, viene riportato in un'apposita tabella, una specifica analisi, dove viene distinto per singolo tema ambientale, il principale quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio da cui scaturiscono i relativi obiettivi di protezione ambientale.
Come di seguito riportato nella tabella sottostante:

Temi ambientali	***Quadro di riferimento normativo***	***Obiettivi di protezione ambientale***
Flora Fauna e biodiversità	• *Carta delle Natura* • *Piano Forestale Regionale* • *Direttiva Habitat 92/43/EEC* • *Direttiva Uccelli 79/409/EEC*	*Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e biodiversità;*
Paesaggio patrimonio culturale architettonico e archeologico e	• *D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)*	*Tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e*

beni materiali	• *Linee guida del Piano Paesaggistico Regionale;*	*paesaggistico esistente*
Suolo	• *Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico* • *Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi.*	*Prevenire e ridurre l'inquinamento del suolo e del sottosuolo*
Acqua	• *Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia* • *Piano di tutela delle acque in Sicilia* • *Direttiva quadro UE sulle acque - Dir. 2000/60/CE;*	*Raggiungere e mantenere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee*
Aria e fattori climatici	• *Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente* • *Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (1994) Protocollo di Kyoto (1997);* • *Programma Europeo per il Cambiamento climatico (2000);*	*Ridurre le emissioni di gas inquinanti e climalteranti*
Popolazione e salute umana	• *Piano sanitario regionale* • *Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni.*	*Proteggere la popolazione dai fattori di rischio*
Energia	• *Piano energetico regionale Sicilia*	*Perseguire il risparmio e l'efficienza energetica*
Rifiuti	• *Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia*	*Ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità*
Mobilità e Trasporti	• *Piano regionale dei trasporti e della mobilità*	*Promuovere modalità di trasporto sostenibili*

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi *e negativi;*

Fauna, flora e biodiversità

Considerato che, relativamente alla proposta di variante in oggetto, il provvedimento prot.n. 9031 del 13/02/2018, dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, della Regione Siciliana, indica come prescrizioni per l'utilizzo urbanistico dell'area svincolata, le stesse prescrizioni dettate dallo studio geomorfologico, che consistono in una piantumazione della parte alta del lotto, che resta vincolata dalla nuova perimetrazione PAI, e di una recinzione che ne limiti l'accesso alla sola manutenzione e che:

- *la nuova piantumazione prevede di mettere a dimora essenze ad alto fusto quali il Carrubo e/o l'Ogliastro coerenti con le essenze autoctone e con quelle già esistenti e caratteristiche delle pendici del Monte Pellegrino aumentando l'attuale valore ecologico ed ambientale.*
- *la nuova destinazione dell'area in variante è di zona omogenea B1 con un basso indice di edificazione e di superficie coperta non superiore ai 150 mq;*
- *la superficie interessata da variante è puntuale e di circa 1.472 mq, ed è interclusa da terreni ricadenti in zona omogenea B1.*
- *L'area di intervento non è interessata da "corridoi ecologici".*

Si può ritenere che la proposta di variante urbanistica non produrrà impatti significativi sulla componente flora, fauna e biodiversità.

Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e archeologico e beni materiali
Dalla morfologia del sito e dall'analisi dei vincoli in cui la proposta di variante ricade si può dedurre che la variazione in zona omogenea B1 dell'area non comporterà una variazione sulla componente paesaggio in quanto qualsiasi tipo di edificazione sarà soggetta al regime di vincoli esistenti e terrà conto dell'ambiente urbano e dei manufatti edilizi esistenti.

Suolo
Per l'area in oggetto è stato eseguito uno studio specifico del dissesto per crollo identificato con la sigla 040-6PM-156a secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 1067/2014 che stabilisce i contenuti minimi degli studi a supporto delle valutazioni sulla pericolosità dei crolli.
Lo studio presenta una valutazione sull'areale di pericolosità a valle delle pareti rocciose in riferimento alle particelle 2987 e 2989 del F°11/a del territorio Comunale di Palermo. I risultati evidenziano che la porzione inferiore della particella 2989 risulta non interessata dalle traiettorie di caduta dei massi dalle pareti del dissesto 040-6PM-156a.
Con prot.n.9031 del 13/02/2018 dell'ARTA viene approvata la richiesta di modifica parziale, coerente con le metodologie del PAI, della pericolosità da crolli del dissesto 040-6PM-156a che risulta differente da quella attualmente rappresentata nel PAI dell'Area Territoriale tra la foce dell'Oreto e Punta Raisi (040). L'Ufficio competente provvederà, ai sensi dell'art. 5 comma 1 delle norme di attuazione. P.A.I., a modificare ed aggiornare la perimetrazione dell'intero dissesto identificato con il codice 040-6PM- 156a.
La variante in oggetto prevede un basso consumo di suolo in relazione alle prescrizioni normative tecniche delle zone omogenee B1 e dei vincoli territoriali. La piantumazione di aree verdi a monte del lotto favorirà una diminuzione di tale impatto.

Aria e fattori climatici
La variante urbanistica di carattere puntuale non comporterà modifiche significative sulla componente aria e fattori climatici; la piantumazione di alberi a largo fusto previsti all'attuazione della variante migliorerà il verde esistente e la qualità dell'aria.

Popolazione e salute umana
La proposta di variante non comporterà impatti significativi per quanto riguarda la popolazione e la salute umana rispetto a quelli esistenti del centro abitato.
L'intervento di piantumazione e recinzione a monte dell'area come prescritto dallo studio geomorfologico allegato alla proposta di variante contribuirà a garantire maggiore sicurezza nell'eventuale remota possibilità di caduta massi oltre i confini rilevati.

Energia e Rifiuti

Nel caso di nuova edificazione la proposta di variante potrebbe comportare un minimo di incremento di energia e rifiuti.

Mobilità e trasporti
La proposta di variante non comporta modifiche sulla mobilità e trasporti.

Traffico
Non è quantificabile al momento l'aumento potenziale di traffico derivante dall'attuazione della Variante.

Ambiente urbano
In caso di nuova edificazione verranno rispettati gli standard urbanistici della zona omogenea B1, il progetto edilizio dovrà tener conto del contesto ambientale, dell'orientamento, della salvaguardia e salubrità del terreno e formazione del verde;

Relativamente alle Valutazione degli Effetti Ambientali Prodotti dalla Variante, nel RAP, l'AP ha riportato una tabella riepilogativa, dove ha individuato e valutato sinteticamente, a partire dagli obiettivi e dalle azione/interventi della "variante del PRG", gli effetti ambientali significativi prodotti dalla variante in caso di nuova edificazione in relazione agli obiettivi di protezione ambientale individuati:

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI PRODOTTI DALLA VARIANTE IN CASO DI NUOVA EDIFICAZIONE	
Aria e fattori climatici	*Variazioni non significative*
Acqua	*Possibile impatto negativo lieve non reversibile*
Suolo e Sottosuolo	*Possibile impatto negativo lieve non reversibile*
Fauna, Flora e Biodiversità	*Possibile impatto negativo lieve non reversibile*
Energia e rifiuti	*Possibile impatto negativo lieve non reversibile*
Paesaggio	*Possibile impatto negativo lieve non reversibile*
Popolazione e salute umana	*Variazioni non significative*
Ambiente Urbano	*Variazioni non significative*
Mobilità e Trasporti	*Variazioni non significative*

In conclusione nel RAP, l'AP ha redatto un ulteriore tabella riassuntiva dove sono state individuate le misure atte ad impedire, ridurre e compensare gli eventuali potenziali impatti e/o effetti ambientali negativi previsti, dovuti alle azioni/interventi della "variante PRG", volte ad assicurare l'integrazione del principio di sostenibilità ambientale nella complessiva attuazione della "variante di PRG", come di seguito riportato:

MISURE DI MITIGAZIONE

Acqua	*In caso di edificazione adozione di tecnologie finalizzate a ridurre i consumi idrici sia per uso domestico, che per l'irrigazione delle aree a verde.*

	Giardini e spazi aperti di pertinenza dell'edificato, anche privato, devono essere costituiti preferibilmente con essenze autoctone.
Suolo e Sottosuolo	*In caso di edificazione si raccomanda l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per le aree di pertinenza dell'edificato (cortili, parcheggi, ecc...);*
Fauna, Flora e Biodiversità	*Gli interventi che incidono sulle aree verdi devono essere attuati con il maggiore rispetto possibile del patrimonio naturale esistente in conformità alle condizioni ambientali in cui l'area si sviluppa;*
Energia e Rifiuti	*In caso di edificazione si dovranno rispettare le vigenti disposizioni normative in materia di risparmio energetico e di impiego di tecnologie che sfruttino energie rinnovabili, eco-compatibili ed ecosostenibili.* *Per quanto riguarda gli impianti, andrà privilegiato l'impiego di tecnologie che utilizzino energie a basso contenuto energetico, e si può ipotizzare altresì l'utilizzo di pannelli solari atti ad integrare la produzione di acqua calda sanitaria per i servizi igienici, luci a led, ecc. Anche nella scelta dei materiali con i quali realizzare i diversi manufatti dovrà essere incentivato l'uso di materiali in relazione alla loro biocompatibilità.*
Paesaggio	*In caso di edificazione, il manufatto dovrà integrarsi per forma e colori al contesto paesaggistico esistente non alterando in modo significativo il paesaggio: L'area è interessata da vincolo paesaggistico D.L. 490/99 art. 139 – ex legge 1497/39.*

VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO ALLA ZSC ITA 020014 MONTE PELLEGRINO

RILEVATO come affermato dall'AP, *che la presente relazione di incidenza ambientale è stata effettuata nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i., relativa alla "proposta di pianificazione urbanistica a seguito di riclassificazione dei rischi" così come previsto dal comma 3 dell'art. 3 delle NdA del vigente PRG del Comune di Palermo. Nel caso specifico, infatti, l'area interessata dall'intervento, ricadendo all'esterno dalla Zona di Protezione Speciale (ZPS) codice ITA020014 denominata "Monte Pellegrino" ad una distanza inferiore alla fascia esterna di influenza dei 200 metri, previsti dalla L.R. n. 16 del 10.8.2016 (artt. 3 e ss.) per l'applicazione della normativa relativa alle zone della Rete Natura 2000,*

verrà sottoposta allo Studio di Incidenza Ambientale e all'attivazione della relativa Procedura di Valutazione, valutando pertanto i reali o potenziali effetti sulle componenti habitat e fauna tutelate.
Lo Studio di Incidenza Ambientale è redatto in conformità all'Allegato G dell'Art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.
La variante urbanistica è "puntuale" e riguarda un lotto di terreno ubicato in territorio del Comune di Palermo, località Mondello, Lungomare Cristoforo Colombo n. 5360; esso risulta identificato al Catasto Terreni al foglio 11/A particella N°2989 e risulta di proprietà del Sig. Angelo Agnello. (Fig. A).
L'area è esterna anche alla Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino, i cui confini si sovrappongono in alcuni tratti alla ZSC Monte Pellegrino. La Riserva è stata istituita con Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio n.610/44 dell'ottobre 1995, ed affidata in gestione alla Associazione Rangers d'Italia. L'intervento, pertanto, verrà sottoposto al preventivo parere dell'Ente Gestore della Riserva come previsto dal D.A. 30 marzo 2007.
L'analisi effettuata nel presente Studio si è fermata alla Fase 1 di verifica (screening), cioè all'analisi sulle possibili incidenze significative del progetto sull'integrità del sito.
Non si è proceduto all'analisi delle successive Fasi 2, 3 e 4, rispettivamente valutazione "appropriata", analisi di soluzioni alternative e definizione di misure di compensazione, in quanto è stato valutato che gli interventi in progetto non interferiranno in modo significativo sulle ZSC/ZPS in esame. Tali fasi sono infatti necessarie solo se il progetto valutato incide in modo significativo e negativo sul Sito della Rete Natura 2000.

CONSIDERATO che nello Studio di Incidenza il Proponente ha fornito un inquadramento generale relativo agli aspetti riguardanti vegetazione, flora, habitat e della fauna sensibile nell'area vasta e in relazione al sito di intervento; ha rappresentato la metodologia utilizzata per lo studio, individuando i potenziali impatti sulla vegetazione e sulla fauna; ha rassegnato le proprie considerazioni conclusive in relazione alle componenti esaminate.

CONSIDERATO in particolare che, relativamente all'incidenza sulla vegetazione, Flora, fauna ed Habitat, nello studio di incidenza si afferma che:
<u>*Uso del suolo*</u>
La carta dell'uso del suolo elaborata nell'ambito del progetto comunitario Carta Natura (di cui si riporta uno stralcio in Fig. 3/B) indica per l'area in esame la presenza di "steppe di alte erbe mediterranee". Si tenga conto che la carta è stata realizzata ad una scala di 1: 50.000, pertanto non dettagliata per una scala di dettaglio progettuale. In realtà l'area si inserisce in un ambito residenziale costituito da ville e giardini di pertinenza. Il dettaglio su questi consorzi è fornito nel seguente paragrafo sulla vegetazione.

<u>*Vegetazione*</u>
L'area in variante si inquadra in un contesto di arbusteto rado con presenza di olivi, palma nana, ginestra, alaterno, tamerici, euphorbia e con la presenza di comunità erbacee, subnitrofile, termoxerofile delle aree abbandonate ed incolti, dei bordi stradali e delle aree disturbate. La presenza nell'area in esame di specie quali Echium plantagineum, Chrysanthemum cfr. coronarium (= Glebionis cfr. coronaria), Malva cfr. parviflora (specie caratteristiche dell'ordine fitosociologico Thero-Brometalia = Brometalia rubenti-tectori), Diplotaxis erucoides, Calendula arvensis, Oxalis pes-caprae (specie caratteristiche della classe fitosociologica Stellarietea mediae), Oryzopsis miliacea (=Piptatherum miliaceum), attesta appunto la presenza di consorzi ruderali e/o sinantropici di scarsa valenza naturalistica (nomenclatura delle specie in accordo a Pignatti, 1982, quella dei sintaxa fitosociologici in accordo a Brullo et al. 2007). All'interno dei consorzi sono presenti introduzioni esotiche come Melia azedarach e Ficus indica.

<u>*Aspetti faunistici*</u>

Per quanto riguarda le specie faunistiche elencate nei Formulari Standard e nel Piano di Gestione dei due Siti Natura 2000 in esame (in particolare i vertebrati), queste sono rappresentate dagli anfibi, dai rettili, dagli uccelli e dai mammiferi:

- *L'erpetofauna*
  riveste notevole pregio annoverando alcune delle specie che in Sicilia sono meritevoli della massima tutela. In particolare, tra gli anfibi l'endemico Discoglosso dipinto (Discoglossus pictus pictus), il Rospo smeraldino siciliano (Bufo siculus) e la Raganella italiana (Hyla intermedia); tra i rettili, l'endemica Lucertola siciliana o di Wagler (Podarcis wagleriana wagleriana) e il comune e abbondante Gongilo sardo (Chalcides ocellatus tiligugu). In questo elenco, la Raganella italiana è citata non perchè specie inserita in uno degli allegati della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE ma perchè specie localmente rara, inserita nel Libro Rosso Nazionale.
- *L'avifauna*
  presente nel sito è di particolare interesse, soprattutto per quanto riguarda i Rapaci diurni, con specie stanziali, migratrici e svernanti rare, tra le quali in particolare il Pecchiaiolo (Pernis apivorus), il Nibbio bruno (Milvus migrans migrans), il Capovaccaio (Neophron percnopterus percnopterus), il Falco di palude (Circus aeruginosus aeruginosus), l'Albanella minore (Circus pygargus pygargus), l'Aquila minore (Aquila pennata), l'Aquila di Bonelli (Aquila fasciata fasciata), il Falco pescatore (Pandion haliaetus haliaetus), il Falco cuculo (Falco vespertinus), il Falco pellegrino (Falco peregrinus brookei), la Gru (Grus grus grus), il Martin pescatore (Alcedo atthis atthis), la Calandrella (Calandrella brachydactyla) e la Balia dal collare (Ficedula albicollis). Per quanto riguarda la Quaglia (Coturnix coturnix coturnix), l'Airone cenerino (Ardea cinerea cinerea), la Poiana (Buteo buteo buteo), la Beccaccia (Scolopax rusticola), il Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos), il Piccione selvatico (Columba livia livia), il Barbagianni (Tyto alba alba), l'Assiolo (Otus scops scops), l'Allocco (Strix aluco aluco), il Gufo comune (Asio otus otus), il Rondone comune (Apus apus apus), il Rondone pallido (Apus pallidus brehmorum), il Rondone maggiore (Apus melba melba), il Gruccione (Merops apiaster), l'Upupa (Upupa epops epops), il Torcicollo (Jynx torquilla tschusii), il Topino (Riparia riparia diluta), la Pispola (Anthus pratensis pratensis), la Cutrettola (Motacilla flava flava, cinereocapilla e feldegg), la Passera scopaiola (Prunella modularis), l'Usignolo (Luscinia megarhynchos megarhynchos), il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros gibraltariensis), lo Stiaccino (Saxicola rubetra), il Culbianco (Oenanthe oenanthe oenanthe), la Monachella (Oenanthe hispanica melanoleuca), il Codirossone (Monticola saxatilis), il Passero solitario (Monticola solitarius solitarius), la Cannaiola comune (Acrocephalus scirpaceus scirpaceus), il Canapino maggiore (Hippolais icterina), la Capinera (Sylvia atricapilla pauluccii), il Beccafico (Sylvia borin borin), la Sterpazzola (Sylvia communis communis), la Sterpazzola della Sardegna (Sylvia conspicillata conspicillata), la Sterpazzolina comune (Sylvia cantillans cantillans), il Luì verde (Phylloscopus sibilatrix), il Luì piccolo (Phylloscopus collybita abietinus e tristis), il Luì grosso (Phylloscopus trochilus), il Regolo (Regulus regulus regulus), il Pigliamosche (Muscicapa striata striata), la Balia nera (Ficedula hypoleuca), l'Averla capirossa (Lanius senator badius), il Rigogolo (Oriolus oriolus oriolus), il Corvo imperiale (Corvus corax), la Passera lagia (Petronia petronia), il Lucherino (Carduelis spinus) e il Crociere (Loxia curvirostra poliogyna), queste sono specie ornitiche presenti nel sito Natura 2000 ma non di importanza comunitaria (moltissime delle quali citate nella sezione 3.2 del Formulario Standard come uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato 1 della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE - ex 79/409/CEE); la Quaglia, la Poiana, il Piccione selvatico, il Barbagianni, l'Allocco, il Codirosso spazzacamino, il Passero solitario, il Corvo imperiale, la Passera lagia e il Crociere sono inserite nella sezione 3.3 "Altre specie importanti di flora e fauna".
- *teriofauna*

sono presenti tre specie di Chirotteri (pipistrelli) di interesse comunitario, il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum ferrumequinum), il Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros minimus) e il Vespertilio maggiore (Myotis myotis myotis), e una specie endemica ma comune e diffusa, il Toporagno di Sicilia (Crocidura sicula sicula).

- *la fauna invertebrata*
  con la presenza di quattro specie di insetti: il Coleottero Cerambicide Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) e gli endemici e rari Coleotteri Dolichomeira microphthalma (Curculionide), Geostiba panormitana (Stafilinide) e Scydmoraphes panormitanus (Schidmenide).

Habitat
Si riporta, esclusivamente per la verifica della vicinanza con eventuali habitat di interesse comunitario, la carta degli habitat allegata al Piano di Gestione del Sito Natura 2000.. Per l'area di progetto, ricadendo in un ambito antropizzato non sono presenti habitat di interesse comunitario. Ciò corrisponde alle verifiche di campo effettuate, dal momento che le comunità ruderali/sinantropiche (e in particolare quelle rilevate) non costituiscono habitat di interesse comunitario.

CONSIDERATO che, relativamente alle interferenze con gli habitat vegetali ed animali della rete Natura 2000, si afferma che:

Habitat interessati dagli interventi in progetto
L'area interessata dalla variante non interessa direttamente né interferisce con gli habitat di interesse comunitario e prioritario tutelati nella ZSC oggetto del presente Studio di Incidenza.
L'area è esterna al perimetro del Sito Natura 2000 in esame, ad una distanza minima di circa 80 m. Per l'iniziativa in progetto non si ravvisano pertanto interferenze dirette con gli habitat tutelati dalla Comunità Europea e sono altresì da escludere anche le eventuali interferenze indirette a carico degli habitat in essi tutelati, distanti dall'area di intervento.
Alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte, si registra l'assenza di consumo di habitat di interesse comunitario o prioritario come rappresentato nel seguente prospetto.

Interferenze con la fauna
L'area oggetto di variante è caratterizzata da un sistema abitativo sparso e aree urbanizzate, la modifica di destinazione d'uso non modificherà sostanzialmente la frequentazione antropica, non si ritiene pertanto che possa produrre significative incidenze negative sulla fauna presente.
Per quanto riguarda le specie faunistiche elencate nei Formulari Standard dei due siti Natura 2000 in questione e nel relativo Piano di Gestione si possono formulare le seguenti considerazioni.
L'area oggetto di variante è ubicata in un ambito ormai da tempo antropizzato con una densità abitativa residenziale di tipo stagionale. In questo contesto ambientale la fauna presente è caratterizzata da specie comuni, diffuse e dotate di una buona mobilità, legate ad ambienti sia aperti che alberati, facilmente adattabili, dall'ampia valenza ecologica e per lo più di scarso interesse naturalistico; fanno eccezione la Lucertola siciliana e il Gongilo sardo perché specie ubiquitarie.
Invece, le specie di interesse comunitario nidificanti e/o svernanti, elencate nel Formulario Standard del sito Natura 2000, sono legate ad ambienti naturali umidi, aperti (pascoli e praterie di una certa estensione) e rocciosi (rupi e falesie), tutti distanti dall'area in progetto.
Per quanto riguarda le specie faunistiche elencate o nel Formulario Standard del sito Natura 2000 in questione o nel Piano di Gestione e, in particolare, le specie stanziali di interesse comunitario, alla luce delle analisi e delle considerazioni esposte, si ritiene che non vi possano avere interferenze di alcun genere con gli individui delle specie suddette, in particolare Anfibi, Rettili, Uccelli, Mammiferi e Insetti;

CONSIDERATO che nello Studio di Incidenza viene riportata la descrizione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ITA 020014 "Monte Pellegrino".

CONSIDERATO che il Proponente ha fornito una descrizione floristico-vegetazionale dell'area direttamente interessata rilevando che: *l'area interessata dalla variante non interessa direttamente né interferisce con gli habitat di interesse comunitario e prioritario tutelati nella ZSC oggetto del presente Studio di Incidenza. L'area è esterna al perimetro del Sito Natura 2000 in esame, ad una distanza minima di circa 80 m. Per l'iniziativa in progetto non si ravvisano pertanto interferenze dirette con gli habitat tutelati dalla Comunità Europea e sono altresì da escludere anche le eventuali interferenze indirette a carico degli habitat in essi tutelati, distanti dall'area di intervento.*

CONSIDERATO che il Proponente ha fornito una descrizione degli aspetti faunistici rilevando che: *l'area oggetto di variante è ubicata in un ambito ormai da tempo antropizzato con una densità abitativa residenziale di tipo stagionale. In questo contesto ambientale la fauna presente è caratterizzata da specie comuni, diffuse e dotate di una buona mobilità, legate ad ambienti sia aperti che alberati, facilmente adattabili, dall'ampia valenza ecologica e per lo più di scarso interesse naturalistico; fanno eccezione la Lucertola siciliana e il Gongilo sardo perché specie ubiquitarie. Invece, le specie di interesse comunitario nidificanti e/o svernanti, elencate nel Formulario Standard del sito Natura 2000, sono legate ad ambienti naturali umidi, aperti (pascoli e praterie di una certa estensione) e rocciosi (rupi e falesie), tutti distanti dall'area in progetto.*

CONSIDERATO che lo Studio di Incidenza in conclusione riporta che - "alla *luce delle analisi e delle considerazioni esposte, si può affermare che la variante in oggetto non interferirà con il sistema ambientale della ZSC oggetto del presente Studio di Incidenza e con i relativi obiettivi di conservazione.*

CONSIDERATO che nelle conclusioni riportate nello studio di incidenza ambientale si rileva che:

- *Nell'area in variante non sono presenti habitat di Interesse Comunitario*
- *Non emergono altre aree in variante che potrebbero generare un effetto cumulativo degli eventuali impatti;*
- *La variante in oggetto non richiede particolari consumi di materiale e/o risorse naturali;*
- *Non si prevedono impatti significativi negativi degli interventi in progetto in nessuna delle fasi di cantiere e di esercizio esaminate;*
- *Nessuna perturbazione per le specie prioritarie della flora, della fauna locale;*
- *Nessuna frammentazione e/o erosione di habitat.*
- *Che in merito alle specie faunistiche, la modifica di destinazione d'uso è già caratterizzata da un sistema abitativo sparso e aree urbanizzate, la modifica di destinazione d'uso non modificherà pertanto la frequentazione antropica. Non si ritiene pertanto che tale modifica possa produrre significative incidenze negative sulla fauna.*

  L'assenza di interferenze, dirette e indirette, va intesa sia nell'area oggetto di intervento che in quelle limitrofe.

CONSIDERATO, ulteriormente da quanto riportato nel R.P.A. dall'A.P., che la variante proposta per la nuova pianificazione urbanistica a seguito di riclassificazione dei rischi, sull'area in oggetto:

- *È una variante urbanistica "puntuale" e riguarda un lotto di terreno ubicato in territorio del Comune di Palermo, località Mondello, Lungomare Cristoforo Colombo n. 5360; esso risulta*

identificato al Catasto Terreni al foglio 11/A particella N°2989 su un'area estesa complessivamente mq. 2.676;

- *La superficie dell'area in variante è di zona omogenea B1 con un basso indice di edificazione 1.54 mc/mq e di superficie coperta non superiore ai 150 mq;*
- *La superficie interessata da variante puntuale è di circa 1.472 mq, ed è interclusa da terreni ricadenti in zona B1.*
- *L'area è servita da viabilità pubblica;*
- *L'area, è soggetta a vincolo paesaggistico;*
- *L'area non è vincolata sotto l'aspetto idrogeologico;*
- *L'area, in cui si inserisce il progetto di che trattasi, non rientra nella fattispecie prevista dall'art.2 comma 5 della L.R. 71/78 essendo ubicata in zona urbana e non essendo utilizzata ad usi agricoli;*
- *L'area interessata dall'intervento ricade all'esterno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) codice ITA020014 denominata "Monte Pellegrino";*
- *L'area ricade ad una distanza inferiore ai 200 metri (fascia esterna di influenza prevista dalla L.R. n.16 del 10.08.2016) dalla ZPS;*
- *L'area di intervento non è interessata da "corridoi ecologici"*
- *Il provvedimento prot. n. 9031 del 13.02.2018 dell'Assessorato Territorio e Ambiente con il quale è stato riperimetrato il confine del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) che mantiene la parte superiore della part. 2989 del foglio 11/a in zona P4 mentre la parte inferiore non è ritenuta interessata dalla eventuale propagazione di massi provenienti dal dissesto 040-6PM-156°;*
- *La nuova pianificazione urbanistica prevede che la parte alta del lotto, per mq.400 circa, resti interdetta all'uso edificatorio e con pericolosità P4 mentre la parte, per circa 1.472 mq, sia destinata a ZTO B1.*
- *L'area, oggetto di intervento, non rientra in ambiti di protezione ambientale quali: parchi, riserve, P.A.I., R.I.R. etc.;*
- *L'intervento in esame può considerarsi quale piano attuativo di "piccola area a livello locale";*
- *L'area oggetto di intervento è servita da tutte le opere di urbanizzazione primarie.*

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa inerente la Proposta di *"Nuova pianificazione urbanistica a seguito di riclassificazione dei rischi;*

CONSIDERATO che la proposta di variante urbanistica al PRG del Comune di Palermo, deriva dalla "richiesta di modifica della perimetrazione PAI della ditta Agnello Angelo relativamente alla particella n. 28989 del foglio 11/a del territorio di Palermo" è stata accolta favorevolmente dall'ARTA con il provvedimento n. 9031 del 13.02.2018.

CONSIDERATO che l'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino, con nota prot.n.136/18 del 18/10/2018, ha rilasciato il parere preventivo favorevole alla variante urbanistica prevista nello studio di incidenza, riportando nelle conclusioni che:

- L'area non è interessata da habitat di interesse comunitario;
- La variante in oggetto non interferirà, né direttamente nè indirettamente, con il sistema ambientale della ZSC codice ITA020014 denominata "Monte Pellegrino";

RILEVATO che il provvedimento ARTA n. 9031 del 13.02.2018, prendendo atto di studi di dettaglio geomorfologici sulla pericolosità a valle di pareti rocciose, relativamente al lotto preso in esame, ha

determinato che la porzione inferiore della particella 2989 del F° 11/a del Catasto Terreni del territorio Comunale di Palermo non è interessata dalla propagazione dei massi provenienti dal dissesto 040-6PM-156°.

CONSIDERATO che a seguito della nuova perimetrazione del PAI, essendo stato modificato il regime vincolistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, il Comune ha l'obbligo della ripianificazione urbanistica, già richiesta con istanza prot. 141199 del 16/02/2018.

PRESO ATTO che con prot.n. 284836 del 22/03/2018 il Comune di Palermo, in risposta alla richiesta di pianificazione, ha concordato per l'area in oggetto la destinazione di zona territoriale omogenea B1, con indice di densità territoriale uguale o maggiore a 1.54 mc/mq secondo le NTA del vigente PRG;

CONSIDERATE E VALUTATE le prescrizioni contenute nel provvedimento ARTA prot. n. 9031 del 13/02/2018, per l'utilizzo urbanistico dell'area svincolata, che consistono:

- A) in una piantumazione della parte alta del lotto, che resta vincolata dalla nuova perimetrazione PAI, e
- B) di una recinzione che ne limiti l'accesso alla sola manutenzione;

RILEVATO che per tale soluzione progettuale in merito alle prescrizioni dei (punti A e B) è stato rilasciato il nulla osta dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo con provvedimento n. 3545/S15.4 del 26/06/2018 e parere preventivo positivo della Riserva N.O. Monte Pellegrino con prot. 095/18 del 30/07/2018, nell'ambito della procedura di Incidenza Ambientale per il Progetto di una villa monofamiliare da realizzare in territorio del Comune di Palermo, località Addaura, Lungomare Cristoforo Colombo 5360 nella porzione della particella 2989 della Ditta Ing. Angelo Agnello, attualmente destinata a ZTO B1 del vigente PRG;

CONSIDERATO che l'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino, nel parere preventivo favorevole, afferma che l'analisi effettuata nello Studio di Incidenza , si è fermata alla Fase 1 di verifica (screening), cioè all'analisi sulle possibili incidenze significative del progetto sull'integrità del sito, e non si è proceduto all'analisi delle successive Fasi 2, 3 e 4, rispettivamente valutazione "appropriata", analisi di soluzioni alternative e definizione di misure di compensazione, in quanto è stato valutato che gli interventi in progetto non interferiranno sulla ZSC in esame;

CONSIDERATO E VALUTATO che la caratterizzazione delle componenti ambientali viene effettuata in maniera adeguata ed in particolare, in virtù delle analisi effettuate e delle considerazioni esposte nello studio di incidenza ambientale non emergono incidenze significative negative dell'area in variante di parte dell'area in ZTO B1 sulle componenti biotiche ed eco-sistemiche della ZSC ITA020014 "Monte Pellegrino";

CONSIDERATO e VALUTATO che gli impatti derivanti dalle componenti ambientali a seguito della realizzazione della proposta variante, possono ritenersi nulli in considerazione della bassa densità edilizia prevista dalla nuova pianificazione urbanistica B1.

CONSIDERATO che relativamente alle caratteristiche delle aree interessate dalla variante in argomento lo studio di incidenza -fase- screening nelle conclusioni afferma che: *"Dall'attività di analisi preventiva si evince come la proposta di nuova pianificazione urbanistica non comporti effetti negativi significativi sul sito di Natura 2000. In tali casi, l'art. 6 della Direttiva Habitat non impone il passaggio alla seconda fase di valutazione. Tenuto conto comunque che si tratta sempre di una fascia di rispetto di un'area protetta e che la presenza dell'uomo e delle sue attività quotidiane, nonché delle strutture fisse delle opere possono generare degli impatti potenziali, si impongono una serie di misure di mitigazione da prevedere come risposta già nell'ambito della variante, da tenere in considerazione nella fase di progettazione esecutiva e da mettere in*

atto soprattutto durante la fase di cantiere al fine di contribuire a minimizzare l'incidenza anche in fase di esercizio del modesto fabbricato residenziale che si intende insediare."

CONSIDERATO E VALUTATO il parere favorevole dell'Ente Gestore della Riserva Naturale Orientata Monte di Pellegrino, e che l'intervento non comporta potenziali effetti negativi sul sito natura;

CONSIDERATO E VALUTATO che la proposta di nuova classificazione urbanistica non comporta impatti sulle componenti ambientali;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, della proposta di nuova pianificazione urbanistica part. 2989 F.gl. 11/A di cui al procedimento denominato PA 1-32, e Parere Favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/97, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza Ambientale;
- Dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche indicate dal provvedimento dell'ARTA prot.n.9031 del 13.02.2018 che consistono in una piantumazione della parte alta del lotto, che resta vincolata dalla nuova perimetrazione PAI, e di una recinzione che ne limiti l'accesso alla sola manutenzione.
- Le aree di parcheggio devono essere dotate di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atte ad ombreggiare i veicoli in sosta e schermare visivamente l'area dal contesto circostante,
- Dovranno essere previsti sistemi per la raccolta ed il riuso delle acque piovane, e tutte le pavimentazioni esterne dovranno essere permeabili e drenanti;
- Il progetto dovrà prevedere adeguati interventi finalizzati all'efficientamento energetico dell'edificio e l'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile secondo i criteri di "edificio energia quasi zero";
- Adozione di tecnologie finalizzate a ridurre i consumi idrici sia per uso domestico che per l'irrigazione delle aree a verde;
- Si dovrà prediligere l'adozione di soluzioni progettuali finalizzate al contenimento dell'inquinamento luminoso attraverso l'uso di apparecchi di illuminazione schermati per evitare l'abbagliamento e permettere la direzione dei flussi luminosi verso il basso, nonché l'utilizzo di lampade al led;
- L'intervento progettuale dovrà integrarsi per forma e colori al contesto paesaggistico esistente.

Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 2/U.O.S2.1
PEC:
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: ESTRATTO **D.D.G. n. 156 del 09/11/2020** - Comune di **Palermo.**

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha emesso il decreto n. 156 del 09/11/2020, con cui il Direttore Regionale dell'Urbanistica, in qualità di Autorità Competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs n.152/2066 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 296 del 09/09/2020 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha decretato che la "*Proposta di una nuova pianificazione urbanistica part. 2989 Fgl 11/A – Ditta: Ing. Angelo Agnello*, **sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle condizioni contenute nel sopra citato parere n. 296 del 09/09/2020."
Avverso il decreto 156 del 09/11/2020 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Dirigente dell'U.O. S2.1
(Arch. Nunziata Corradino)

Dirigente del Servizio 2 – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale: Ing. Salvatore Cirone , tel. 091 7077230.
Responsabile del procedimento – Arch. Nunziata Corradino, Dirigente U.O. S2.1.